



COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA

Provincia di LECCE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO

mail: Ufficio.tributi@comuneuggianolachiesa.it – tel: 0836 812008 – fax 0836 812106

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per l'annualità 2012, determinate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25, del 5 settembre 2012.

<p>0,4 per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>DETRAZIONE Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00</p>
<p>0,2 per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>
<p>0,96 per cento (0,58% Comune e 0,38% Stato)</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti (seconde case locate, seconde case a disposizione, fabbricati produttivi, aree edificabili). L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni che non godono dell'aliquota ridotta per abitazione principale.</p>